



P.P. 09/20

PROT. 3609/200

**Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Pescara**

Il Proc. Agg. dott.ssa Anna Rita Mantini, coordinatore del gruppo specialistico cd. 3 fasce deboli dell'Ufficio, dopo una riunione a cio' dedicata con magistrati del gruppo, con i quali ha condiviso le seguenti determinazioni costitutive, dà atto della intervenuta costituzione di un gruppo di lavoro identificato con l'acronimo GAV (Gruppo Anti Violenza) interno alla Procura di Pescara costituito dai seguenti p.u. :

- Lgt. C.S. Davide De Finis, delegato a sovrintendere alle dinamiche di collegamento dell'azione investigativa del gruppo e quella dei corpi di PG territoriali;
- Isp. Sup. Cinzia Di Cintio, aggregata dalla squadra Mobile di Pescara, con funzioni di coordinamento ed indirizzo del gruppo e raccordo con le Forze di P.G. Questura Pescara;
- Mar. Pietro Salvatore, appartenente alla locale Sez. di PG, con compiti investigativi anch'essi di specifica integrazione e collegamento delle indagini svolte o co delegate ai corpi territoriali dell'Arma dei carabinieri
- Agente Sc. di Polizia Municipale Monica Campoli, con funzioni di disciplina degli atti procedimentali e di sportello

Cio' posto e richiamate tutte le direttive investigative sul tema (cd. Codice rosso) già adottate dal dr Massimiliano Serpi e dal Proc. Agg. dott.ssa Mantini con gli atti organizzativi del 7 novembre 2019 prot. 56/19 e del 20 novembre 2019

DELIBERA

il seguente protocollo di azione investigativa del gruppo specialistico di cui sopra

PROTOCOLLO OPERATIVO GRUPPO ANTI-VIOLENZA (G.A.V.)

- 1) La comunicazione di notizia di reato che perviene dalla polizia giudiziaria agente sul territorio, sia in forma cartacea che, ordinariamente in forma elettronica, viene valutata ed iscritta dal magistrato coordinatore che provvede



ad iscrivere la notizia criminis ed ad assegnarla al magistrato del gruppo cd. 3
Fasce deboli

- 2) L'Ufficio RE.GE. provvede alla formazione del fascicolo. Il medesimo ufficio e/o quello del Magistrato di turno (nel caso di atti urgenti), anche con la collaborazione di un p.u. appartenente al gruppo GAV (id est. Ag. Monica Campoli) lo scansiona fin dai primi atti di avvio delle indagini ed inserisce eventuali seguiti alla prima notizia di reato (ad esempio corredandola con i supporti informatici allegati alla CNR). Si costituirà quindi una prima copia digitale del fascicolo che potrà essere utilizzata dal gruppo di lavoro evitando inutili e problematici trasferimenti del fascicolo cartaceo che resta sempre sotto la custodia e responsabilità della segreteria del Magistrato assegnatario.
- 3) Il Magistrato titolare dell'indagine di gruppo 3, relazionandosi con il gruppo anti violenza, impartisce le prime direttive, anche quelle adempitive dell'interrogatorio doveroso della PO, nelle forme e nei tempi di cui all'art. 362 co.1 bi e ter cpp, avendo cura di concentrare le proprie deleghe in capo a tale articolazione di lavoro specialistica, salvo i casi in cui ritenga che l'ipotesi investigativa abbia una sua intrinseca complessità che fin ab origine imponga l'affidamento della propria delega in capo a Corpi di PG dotati di un maggior numero di addetti (ad es. indagini con implicazioni in materia di prostituzione)
- 4) La PG operante nel gruppo GAV, procede ad uno screening costante, ed analisi della vicenda, effettuando ove occorra proposta di eventuali provvedimenti urgenti da adottare, tesi ad esempio alla tutela della vittima, relazionandosi direttamente con il PM titolare delle indagini.
- 5) I p.u. del GAV provvederanno su delega o d'iniziativa all'escussioni delle parti offese ed eventuali testi, con le modalità imposte dal novellato art. 351 co 1 bis e ter cpp., eseguendo eventuali direttive impartite dal PM circa tempi e deroghe alle incombenze di legge.
- 6) Nel caso in cui la denuncia pervenga al Gruppo Antiviolenza direttamente dall'esterno, sarà cura di quella PG raccoglierla redigendo apposita cnr da trasmettere digitalmente **tramite apposita pec indirizzata alla Procura della Repubblica competente, che solo in seguito si provvederà ad attribuire all'unità.**

- 7) **Qualora per effetto delle indagini del gruppo di lavoro GAV venissero adottate misure cautelari, la loro esecuzione dovrà essere delegata ai Corpi di PG territoriali esterni, che cureranno interamente la procedura esecutiva e l'inserimento del titolo nelle banche dati istituzionali.**
- 8) Tutti gli atti compiuti dall'unità dovranno riportare apposita intestazione "Procura della Repubblica – Gruppo Anti Violenza"
- 9) Le p.o. e le persone informate sui fatti avranno ingresso riservato agli uffici del Gruppo situati accanto all'ingresso 9 del Tribunale di Pescara accedendo direttamente dal piazzale interno al Tribunale. L'accesso dell'utenza agli suddetti uffici dovrà avvenire esclusivamente previ accordi con il personale della vigilanza di turno all'ingresso.
- 10) Ai predetti uffici si accederà solo previo appuntamento telefonico e telematico secondo le modalità concordate con le unità del gruppo.
- 11) La PG del territorio, nei casi dubbi e di urgenza, qualora non sia possibile relazionarsi con il magistrato assegnatario del fascicolo, potrà rivolgersi direttamente al Gruppo concordando eventuali modalità operative dell'azione investigativa. Sarà cura della PG che ha assunto direttamente tale contatto, documentarlo in un registro in modalità cartacea e/o telematica, da compilarli anche per il futuro riferimento al magistrato titolare del fascicolo o coordinatore.
- 12) Il gruppo dovrà avere rapporti diretti con i referenti della rete (servizi sociali, Ospedali, case famiglia, centri antiviolenza) per interventi immediati e mirati alla salvaguardia delle vittime. Esso dovrà comunque avvalersi degli elenchi elaborati nel corso dei tavoli tecnici interforze intrattenuti presso la Prefettura di Pescara sul tema in disciplina.
- 13) Ogni tre mesi il gruppo redigerà un prospetto analitico evidenziando: notizie di reato denunce, attività di pg, misure cautelari, presa in carico delle vittime da parte dei servizi territorialmente competenti.

- 14) A turno il delegato del gruppo di lavoro parteciperà a tavoli istituzionali sulla violenza di genere e curerà una formazione anche esterna in accordo con il Magistrato del Gruppo 3 – Fasce Deboli.
- 15) E' previsto presso la sede di esercizio dell'attività di PG del gruppo GAV uno sportello aperto al pubblico per il deposito degli atti inerenti la volontaria giurisdizione da avviarsi presso il Tribunale di Pescara. Tale desk seguirà le direttive amministrative emanate dal Presidente del Tribunale di Pescara.

Si dirami ai magistrati , alla Dirigente Amministrativa, al Sig. Prefetto.

Pescara 9.10.2020

IL PROC. AGG. DELLA REPUBBLICA
Anna Rita Mantini





PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Pescara

Prot. 3816/20V

Pescara, 29 OTT 2020

Pescara

Al Sig. Questore di Pescara
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di Pescara
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza Pescara
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri Forestale di

Al Sig. Comandante Capitaneria di Porto di Pescara
Al Sig. Comandante Sezione Polizia Stradale di Pescara
Ai Sigg. Comandanti delle Polizie Municipali del circondario
di Pescara
Ai Sigg. Responsabili Aliquote – Sezione PG – Sede
Al Gruppo Anti Violenza - Sede
e.p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello dell'Aquila

Ai Sostituti Procuratori

Oggetto : Direttiva in tema di investigazioni e procedimenti penali nei casi di delitti di violenza contro le donne, violenza domestica e violenza sessuale (legge 69/2019) Costituzione G.A.V. presso la Procura della Repubblica di Pescara, e protocollo di operatività

Si trasmette quanto in oggetto indicato.

IL PROCURATORE AGG. DELLA REPUBBLICA
dr.ssa Anna Rita MANTINI





PROCURA della REPUBBLICA
Presso il TRIBUNALE di PESCARA

***Direttiva in tema di investigazioni e procedimenti penali nei casi di delitti di violenza contro le donne, violenza domestica e violenza sessuale (legge 69\2019).
Costituzione G.A.V presso la Procura di Pescara, e protocollo di operatività.***

Come è noto con l'entrata in vigore il 9 agosto 2019 della legge 69\2019 l'apparato normativo volto al contrasto dei delitti di cui sopra deve ritenersi profondamente mutato. A distanza di un anno si è acquisita una rilevante esperienza e possono essere ottimizzate alcune prassi virtuose avviate nel pregresso.

Con tale atto si ha per obiettivo quello di focalizzare, in ambito investigativo, il delicato rapporto **che lega la vittima all'autore**, sia esso appartenente all'ambito dei rapporti familiari ovvero al cerchio intimo dell'affettività (marito, convivente, ex partner sentimentale).

Si è inoltre registrato nell'esperienza giudiziaria che in molti casi sono direttamente coinvolti nella vicenda delittuosa, anche quando non dirette parti offese, i figli della coppia autore\ vittima, e quindi si impongono i necessari collegamenti tra la giustizia penale, quella civile e quella minorile . Ed ancora si è constatato che la " tenuta" processuale delle dichiarazioni rese dalle PO nel corso delle indagini è strettamente dipendente dal buon operato dell'Autorità Giudiziaria, nonché dalla qualità di sostegno che si è assicurato, secondo le norme, alla vittima del reato.

Per queste ragioni l'impegno investigativo, di norma non volto alla individuazione del presunto colpevole da subito ben individuato, deve essere indirizzato ad assicurare la **tempestività** dell'intervento giudiziario e la **completezza delle indagini** ,al fine di apprestare quanto prima le misure tutelanti la vittima .

Inoltre, non da ultimo, la tematica connessa alla drammatica attualità dell'emergenza pandemica da Sars Covid 19, ha imposto la sperimentazione di un nucleo investigativo, di nuova istituzione, operante all'interno della Procura, allo scopo di concentrare gli sforzi investigativi in capo ad una unità interforze, appunto ubicata in una zona **esterna** agli uffici istituzionali, (sebbene nelle sue pertinenze), facilmente accessibile per il pubblico e non coinvolta nelle dinamiche di doverosa chiusura al pubblico degli uffici e dei servizi tipici dell' Ufficio. Tale struttura è denominata Gruppo Anti Violenza (in seguito G.A.V).

Essa si occuperà dei delitti tipicamente dedotti nella normativa di cui alla L. 69/2019 e nel dettaglio:

- \a) delitto ex art 572 cp : maltrattamenti contro familiari e conviventi
- \b) delitto ex art 609 bis cp : violenza sessuale
- \c) delitto ex art 609 ter cp : violenza sessuale aggravata
- \d) delitto ex art 609 quater cp : atti sessuali con minorenni
- \e) delitto ex art 609 quinquies cp : corruzione di minorenne
- \f) delitto ex art 609 octies cp : violenza sessuale di gruppo
- \g) delitto ex art 612 bis cp : atti persecutori
- \h) delitto ex art 612 ter cp : diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ¹
- \i) delitto ex articoli 582² nelle ipotesi aggravate ex art 576 c 1 nr 2 : lesioni personali in danno ascendente o discendente con le ulteriori aggravanti 61 nr 1 e 4 cp dei motivi futili\abietti ,delle sevizie \crudeltà nonché del veneficio , della premeditazione.
- \l) delitto pp art 582 nelle ipotesi aggravate ex art 577 c.1 c.p. : lesioni personali contro ascendente \discendente .
- \m) delitto ex articoli 582 nelle ipotesi aggravate ex art 576 c 1 nr 5 cp: lesioni personali in occasione dei delitti di violenza sessuale .
- \n) delitto ex articoli 582 nelle ipotesi aggravate ex art 576 c1 nr 5.1 cp : lesioni personali commesse dal persecutore in danno della persona perseguitata .
- \o) delitto ex art 583 quinquies cp : deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nelle ipotesi aggravate come sopra .

In tali casi come è noto si impone alla polizia giudiziaria di applicare le norme di cui alla legge 69\2019 ove si ritenga sussistente la fattispecie tipica descritta da uno dei delitti di cui al suddetto catalogo , anche laddove la vittima sia un uomo , non sia persona in condizione di particolare vulnerabilità e non si versi in una situazione di violenza domestica. (cd. vittima fragile)

Quanto alla condizione di particolare vulnerabilità, la stessa rileva di per sé in tutti i casi riconducibili alla sua definizione ,sopra riportata, e comporta l'applicazione delle particolari normative a tutela della pare offesa (es. modalità di assunzione delle informazioni ex articolo 351 c.1 ter seconda parte cpp)³ anche se si procede per delitto non rientrante nel catalogo L 69\2019 .
(vedi infra punto 4)

Nella direttiva del Procuratore dr. Serpi sul tema si era previsto che la PG operasse nel seguente modo, con particolare riferimento ai delitti di maltrattamenti in famiglia

¹ questo delitto è inserito negli articoli 347 e 370 cpp novellati e non anche negli articoli 362 cpp , 165 cp , 90 ter cpp , 659 cpp novellati. La ragione non è di immediata comprensione .

² a maggior ragione nel caso dell'articolo 583 cp delle lesioni oggettivamente gravi e gravissime , seppure norma non citata , questo deve valere anche per i successivi punti 11,12,13 .

³ Vedi direttiva specifica n. 2105\17 del 3-4 agosto 2017

(art 572 cp), atti persecutori (art 612 bis cp), violenze sessuali infra familiari (609 bis e quater cp), e in tutti i casi riconducibili alla violenza di genere e/o domestica. **Se ne riportano alcuni stralci, debitamente sintetizzati.**

NOTIZIA CRIMINIS

La presentazione presso gli uffici \comandi di polizia giudiziaria di una denuncia\ querela già scritta, da parte della vittima \persona offesa dal reato ovvero da parte di un terzo (familiare della vittima o altro) che è comunque a conoscenza dei fatti.

In questi casi occorre che l'ufficiale di polizia giudiziaria che riceve questa notizia di reato utilizzi questo primo incontro con la fonte per acquisire sin da subito il massimo di informazioni sulla intera vicenda.

Trattandosi di una denuncia \querela già scritta e semplicemente depositata, l'ufficiale di polizia giudiziaria che la riceve, anche per la eventuale ratifica in caso di querela, deve sempre rileggerla a voce alta alla presentatrice\tore, dandone atto.

Questa operazione è fondamentale per cogliere le eventuali lacune nella narrativa, i punti che richiedono approfondimento e spiegazione, il tutto nell'ottica della doverosa verifica di ciò che è riscontrabile da altre fonti orali o documentali.

A questo fine, laddove non già chiaramente indicato nello scritto di denuncia\querela (ipotesi veramente rara), la fonte andrà assunta a sommarie informazioni ex art 351 cpp **affinché risulti** chiaramente:

- In riferimento alla relazione vittima \indagato.

\a) Il tipo di rapporto che eventualmente lega \legava tra loro la vittima e l'autore del reato: matrimonio, convivenza, relazione sentimentale senza esservi mai stata convivenza, altro

\b) Se tale legame sia in atto o cessato indicando quando\dove è iniziato e quando \dove è finito.

\c) Se tra le parti vi siano state decisioni giudiziarie\ accordi scritti (separazione coniugale, divorzio, provvedimenti del giudice anche minorile in tema di affidamento dei figli minori, accordi predisposti a avvocati, ecc...).

\d) Se da tale relazione siano nati figli, precisando, laddove minorenni, con chi e dove attualmente vivono: rileva la situazione di fatto anche se difforme da statuizioni giudiziarie.

\e) Se tra vittima e indagato siano in corso avanti al giudice civile o minorile dei procedimenti riguardanti i loro rapporti personali e quelli relativi ai loro figli, ovvero siano stati raggiunti accordi tramite legali di fiducia.

\f) Il nominativo dell'avvocato che eventualmente ha assistito ovvero assiste la vittima nelle procedure giudiziarie di cui sopra ovvero negli accordi extragiudiziari volti a disciplinare privatamente le loro relazioni.

\g) Se quel nucleo familiare è conosciuto e seguito dal servizio sociale, da quanto tempo, con l'indicazione dell'assistente sociale di riferimento.

-In riferimento alla condotta delittuosa denunciata.

\h) La descrizione, puntuale ed analitica, delle condotte violente poste in essere e delle eventuali conseguenze lesive: precisando, se riscontrate da sanitari pubblici, il nosocomio di ricovero e se da medico privato il relativo nominativo, acquisendo la documentazione in possesso della querelante \ denunciante.

\i) La indicazione precisa del tipo di minacce proferite, riportando per quanto possibile le parole a suo tempo dette, o comunque il senso delle minaccia quale fu espressa, escluse formule generiche: es. "faceva minacce di morte" .

\l) Nel caso di "violenza sessuale", sia quale autonoma condotta delittuosa (articoli 609 bis , 609 quater , 609 octies del c.p.) sia quale episodio nell'ambito di una più articolata vicenda di maltrattamenti in famiglia o atti persecutori , la narrazione della vittima deve risultare la più completa possibile , ovviamente al meglio del suo ricordo, con la inevitabile esplicita indicazione della tipologia degli atti sessuali patiti. Analogamente la vittima deve indicare con precisione in cosa sia consistita la violenza fisica ovvero la violenza morale (minaccia) patita.

In assenza di violenza fisica o di chiare ed univoche minacce per "estorcere " l'atto sessuale, la polizia giudiziaria deve affrontare con particolare cautela il tema della libertà della donna maltrattata o perseguitata di rifiutare l'atto sessuale che il maltrattante \ persecutore richiede in costanza di un loro rapporto di vita che include anche una attività sessuale condivisa.

A tal fine è necessario che l'ufficiale di polizia giudiziaria richieda sempre alla donna maltrattata \ perseguitata che ha avuto \ ha rapporti di intimità sessuale con l'indagato se la stessa vi ha aderito sempre liberamente.

Nel caso che la risposta sia di avere subito atti sessuali non voluti senza che vi sia stata violenza fisica o esplicita minaccia , ma in ragione del contesto maltrattante \

persecutorio , andrà precisato se in quelle circostanze la donna rese in qualche modo palese all'indagato tale suo non volere l'atto sessuale.

In tutti i casi di violenza sessuale , laddove avvenuti in contesti (es: abitazione, locali di intrattenimento) nei quali vi era la presenza nelle vicinanze di altre persone raggiungibili da invocazioni di aiuto che non furono fatte, la ragione di non averlo fatto .

Infine se si tratta di violenza sessuale recente, la polizia giudiziaria deve sempre invitare la vittima a recarsi , di norma accompagnandola, presso il più vicino pronto soccorso che sia in grado , anche in ragione dell'orario , di assicurare una tempestiva attivazione delle procedure previste dal c.d. "codice rosa" di cui alla Legge Regione Abruzzo n. 17\2016. Potrà comunque previamente interloquire con un il p.u. addetto al GRUPPO G.A.V per un confronto operativo. Sul Gav incombe inoltre il mantenimento delle continue relazioni tra la Procura ed i servizi sanitari di emergenza ed urgenza con l'obiettivo di rendere continuo il flusso informativo anche al di là degli obblighi di denuncia di cui all'art. 361 cpp.

In caso di rifiuto, se ne chiede la ragione.

Se si tratta di minorenne\ persona incapace si applica l'articolo 72 bis disp att cpp e laddove emergano problematiche , in particolare rifiuto, ***si contatta telefonicamente il pubblico ministero di turno per verificare il da farsi .***

\m) Nel caso di condotta delittuosa protratta nel tempo (articoli 572 e 612 bis cp) ,il tempo \luogo del suo inizio , nonché tempo e luogo degli ulteriori eventuali episodi delittuosi aventi una autonoma a rilevanza (es. delitti lesioni ex art. 582 cp e di violenza sessuale ex art.609 bis cp), tempo \luogo della sua eventuale cessazione, evidenziando se tuttora in corso(vedi infra punto r).

Pertanto è di grande importanza che la parte offesa sia richiesta di fare il massimo sforzo per circostanziare, in termini di luogo e tempo, le condotte delittuose che va ad attribuire all'indagato, anche al fine di una corretta individuazione della AG territorialmente competente e questo sin da subito.

In riferimento ad eventuali precedenti denunce.

\n) Deve essere sempre richiesto alla persona denunciante \ querelante se ha presentato precedenti denunce\querele, presso quale autorità e relativo esito per quanto a lei noto .

Laddove abbia rimesso l'atto va chiesto di precisarne le ragioni.

Qualora le minacce \violenze durino da tempo senza precedenti denunce, va chiesta la ragione di tale attesa.

\o) Va sempre chiesto alla parte offesa se precedenti certificazioni mediche (pubbliche\private) relative a patite lesioni ad opera dell'indagato e laddove riferisca che furono qualificate come accidentali, ne spieghi la ragione.

In riferimento al pericolo di reiterazione\ protrarsi della condotta delittuosa

\r) Va sempre chiarito con la persona offesa se :

\ l'indagato è a conoscenza dell'intenzione di denunciarlo;

\ se prosegue la convivenza tra indagato e persona offesa ;

\ se proseguono gli atti lesivi\ di minaccia\ molesti in danno della parte offesa e quando è stato l'ultimo .

\2.1.3) L'intervento della polizia giudiziaria sul posto dei fatti è l'altro modo ,particolarmente frequente ,con il quale la stessa acquisisce la notizia di reato per i delitti qui in esame .

La particolarità di questo tipo di intervento è che si realizza in ragione di una situazione critica in atto o appena conclusa, riconducibile ad una situazione di possibile violenza di genere e\o domestica , a seguito di una chiamata da parte di uno dei protagonisti della vicenda ovvero di un terzo che si è allarmato .

Di grande utilità è l'utilizzo di una check-list ⁴ sulla falsariga della quale annotare in loco quanto visto , sentito , riferito per poi riportarlo esattamente nella annotazione \ relazione da redigere presso il comando- ufficio dalla quale deve sempre risultare :

VI) Data - ora - luogo dell'intervento , chi lo ha richiesto : a quale ora e per quali motivi , riportando il testo della registrazione presente in centrale operativa nei casi particolari in cui il richiedente abbia riferito circostanze significative e\o si siano sentiti rumori di violenze , grida, ecc.... o comunque tale registrazione abbia una qualche rilevanza probatoria , verifica che sarà a cura dell'ufficiale che redige la cnr.

VII) La situazione del luogo (in genere una abitazione e\o le sue pertinenze) con l'evidenziazione di eventuali tracce di violenza sulle cose , descrivendole indicando non solo il presunto autore , alla luce delle informazioni ricevute dai presenti, ma anche la verosimile ragione : violenze su una porta al fine di entrare, distruzione di suppellettili come atto di rabbia , di ritorsione , ecc....

⁴ Strumento già in dotazione a polizia di stato e carabinieri

\III) La situazione di eventuale evidente carenza di igiene e pulizia : presenza di cibi avariati, rifiuti non rimossi , cattivo odore diffuso , disordine generale e sedimentato , ecc...

\IV) La presenza di eventuali segni di lesioni o comunque di patite violenze fisiche sulle persone , indicando , sulla base di quanto riferiscono i presenti ed in particolare la persona ferita , chi sia il presunto autore e perché lo avrebbe fatto .

\V) Lo stato di eventuale grave perturbamento emotivo di alcuno dei presenti , in quanto manifestato da chiare evidenze comportamentali da riportare nella annotazione : tremore, spontanee ricadute in pianti , ecc....

Analogamente nei casi di evidente stato di ebbrezza o di utilizzo di stupefacenti .

\VI) La presenza di eventuali minori , e laddove non conviventi in quel luogo le ragioni per cui quel giorno si trovavano colà. Precisando sempre se hanno assistito a meno ad atti di violenza fisica e\o morale (minaccia) in danno di alcuno , o peggio in loro danno.

La comunicazione di reato al pubblico ministero ai sensi art. 347 c.p.p. .

\ 2.2.1) Tempistica della comunicazione di reato.

La legge 69\2019 ha modificato l' articolo 347 al comma 3 c.p.p , per cui quando si procede per uno dei delitti di cui al relativo catalogo(vedi sopra punto 1.4) , la polizia giudiziaria dà al pubblico ministero la comunicazione della notizia di reato immediatamente anche in forma orale (informativa orale preliminare) .

Il termine “immediatamente” non deve trarre in inganno, per cui l'ufficiale di polizia giudiziaria comunica al p.m. di turno una notizia vaga, imprecisa, mancante del necessario requisito della serietà.

Solo quando è in possesso degli elementi per ipotizzare che si è verificato effettivamente, o con apprezzabile grado di probabilità, un delitto di cui al citato catalogo, allora provvede alla informativa orale preliminare.

Invero si tratta della semplice estensione ai delitti indicati dalla novella, del regime già vigente per i delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) da numeri 1) a 6) del cpp : delitti ritenuti particolarmente gravi.⁵

⁵ Si tratta di delitti gravi di cui si indicano in via esemplificativa (esclusa la competenza della Procura Distrettuale): art.575 c.p. (omicidio volontario) art., 628 c. 3 c.p. (rapina aggravata), art. 629 c. 2 c.p. (estorsione aggravata), 416c.p. (quando obbligatorio l'arresto in flagranza) ; articolo 73 T.U. Stupefacenti solo nelle ipotesi aggravate dall'articolo 8 c.2 ; delitti relativi alle armi da guerra – clandestine – più armi comuni da sparo ; art. 609 bis (violenza sessuale) solo nelle ipotesi aggravate ex at.609 ter c.p. art 609 quater

Il riferimento alla comunicazione orale rimanda, ovviamente, ad una sintetica rappresentazione telefonica (se del caso diretta e di persona) della notizia di reato al pubblico ministero di turno.

Pertanto, la polizia giudiziaria informa subito verbalmente il pubblico ministero di turno e solo se quest'ultimo dispone per una immediata comunicazione scritta vi provvede, corredandola degli atti sin ad allora raccolti e di quelli delegati telefonicamente da detto p.m.

Diversamente, si applica l'art 347 c 3 cpp nella sua ultima parte che prescrive che alla comunicazione orale << *deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2* >> : cioè gli atti di prima investigazione di polizia giudiziaria .

IN BREVE

\ Appena acquisita la notizia di reato relativa ad uno dei delitti di cui al catalogo L 69\2019 la polizia giudiziaria provvede a darne immediata comunicazione telefonica \ **di persona al p.m. di turno** (informativa orale preliminare). Si tratta quindi di una comunicazione necessariamente scarna.

\ Il p.m. di turno ,eventualmente dopo avere interloquito con il p.m. assegnatario di precedenti procedimenti intercorrenti tra le stesse parti utilmente evidenziati dalla polizia giudiziaria , potrà disporre⁶ che la stessa proceda con una immediata C.N.R. scritta , corredata degli atti sin ad allora raccolti e di quelli delegati telefonicamente dal magistrato, da svolgere nella immediatezza .

\ In assenza di quest'ultima disposizione la polizia giudiziaria procedere a redigere ed inoltrare la CNR scritta <<*senza ritardocon le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2* >> (art 347 cp)

La p.g. non deve procedere con discovery , in particolare con la redazione del pv ex articoli 96-97 -161- 349 c.p.p., tutte le volte che risultino necessari atti investigativi a sorpresa (es. perquisizioni) ovvero a insaputa dell'indagato (es. intercettazioni telefoniche ed assunzione di testimoni suscettibili di essere condizionati dall'indagato allertato) ovvero quando occorra prima mettere in sicurezza la parte offesa .

c.p. (atti sessuali con minorenne) ,art. 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo); art. 12 c.3 (ingresso illegale si stranieri nelle sole forme aggravate) .

⁶ Se ritiene il caso particolarmente urgente.

Nei casi dubbi la p.g. interloquisce con il pm di turno, tanto più che è tenuta alla informativa preliminare orale .

Rapporto del procedimento penale con cause civili \ minorili e situazione di pregiudizio di un minore.

E' noto che vi è ampia correlazione tra gli ambiti della giustizia penale, civile e minorile, che nei casi concreti si intrecciano con grande frequenza.

Questo anche quanto non vi sono minori in situazione di pregiudizio .

La Legge 69\2019, laddove prescrive con il nuovo articolo **64 bis disp att. cpp** che con riferimento ai delitti di cui al catalogo della stessa legge , il pubblico ministero⁷ dia comunicazione al giudice civile (e lo scrivente ritiene anche al giudice minorile), presso il quale pende un procedimento per separazione personale dei coniugi o una causa relativa ai figli minori di età o in ordine all'esercizio della potestà genitoriale , dell'esito del procedimento penale e di eventuali misure cautelari personali e relative vicende trasmettendo copia dei provvedimenti .

La oggettiva correlazione che esiste tra le cause pendenti in sede civile \minorile tra indagato e persona offesa e il procedimento penale per maltrattamenti \ atti persecutori \ violenze sessuali \ lesioni infra familiari impone due oneri di particolare diligenza alla polizia giudiziaria :

\ Il verificare sempre se tra vittima \ indagato vi sia in corso un procedimento civile \minorile [vedi sopra al punto 2.1.1.1 lettere e) ed f)] e riferirne al pubblico ministero con i riferimenti numerici della relativa procedura giudiziaria : acquisibili anche per le vie brevi dal legale che cura la causa.

Quanto allo specifico tema dell'emergere nell'indagine penale di una situazione di pregiudizio in cui versa un minorenni, andranno svolti gli adempimenti già richiamati nella **direttiva n 2763\2018 U del 07 settembre 2018** , che per comodità qui si riporta, che a sua volta richiamava le norme civilistiche di interessanza con i temi in valutazione:

\A)articolo 330 codice civile “ Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli . Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio .

⁷ La legge non specifica su chi incomba tale dovere, ma il sistema lo individua nel pubblico ministero .

*In tal caso , per gravi motivi , il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa il minore “
La relativa competenza è della magistratura minorile*

*\B) Articolo 333 codice civile “ Condotta del genitore pregiudizievole ai figli .
Quando la condotta di uno o entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330 , ma appare comunque pregiudizievole al figlio , il giudice ,secondo le circostanze , può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore .
La relativa competenza è della magistratura minorile salvo che sia pendente tra i genitori una causa di divorzio , separazione personale o di modifica delle relative condizioni , di responsabilità genitoriale . In questi casi la competenza è del tribunale ordinario e quindi dello scrivente pubblico ministero ⁸*

*\C) Articolo 403 codice civile . “ Intervento della pubblica autorità a favore dei minori . Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi , oppure da persone per negligenza , immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui , la pubblica autorità , a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia , lo colloca in luogo sicuro , sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.”
La relativa competenza è della autorità amministrativa (servizi sociale ,che normalmente interloquiscono con il p.m. minorenni)
Essendo questo il quadro si forniscono le seguenti indicazioni operative .*

*\1) Andrà sempre verificato , con apposite domande agli interessati, se i genitori del minore “sofferente” abbiano pendente⁹ una causa di divorzio \ di separazione personale \ di modifica delle relative condizioni \ di responsabilità genitoriale .
Facendosi consegnare , quanto prima, copia di atto giudiziario da cui risulti detta procedura .*

Quindi nella c.n.r. dovrà essere sempre indicato se risulti o meno pendente un siffatto giudizio civile

\2) la C.n.r riportante situazioni di sofferenza del minore da tutelare (maltrattamenti in suo danno , violenze a cui assiste, abusi sessuali patiti o a cui è esposto) devono essere indirizzate anche alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni de L'Aquila .

⁸ Art 38 disp. att. c.p.c come modificato dalla legge 219/2012

⁹ Precisando presso quale autorità giudiziaria.

Invero la estrema difficoltà di diagnosticare in questa primissima fase se si versa in una situazione sub A) ovvero sub B) e sia effettivamente ancora pendente la controversia tra i genitori che sposta la competenza tutelante dalla AG minorile alla AG ordinaria depone nel senso che sia bene investire della conoscenza del caso , da subito , anche il P.M. Minorenni per quanto di eventuale competenza ai fini della tutela del minore .

\3) In tutti i casi in cui la p.g. procedente ritenga che vi siano attività investigative di particolare riservatezza da svolgere (massimamente intercettazioni e/o intercettazioni) potrà rivolgersi anche solo telefonicamente al p.m. di turno per verificare se vi siano contro indicazioni all'inoltro della CNR anche al PM Minorenni . >> .

L'attività di polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero¹⁰ .

Ovviamente la polizia giudiziaria deve operare , come sempre e come per ogni materia su cui viene chiamata ad indagare, con tempestività , diligenza e completezza .

Inoltre , compito della polizia giudiziaria procedente è anche quello di cogliere le eventuali lacune (sempre possibili) nel programma di indagine che il pubblico ministero ha delegato.

In questo caso la polizia giudiziaria deve (senza alcuna remora) evidenziare - anche per le vie brevi - al pubblico ministero delegante l'ulteriore attività che ritiene necessaria o comunque utile svolgere.

Solo in caso di urgenza indifferibile vi provvede d'iniziativa, informando quanto prima il pubblico ministero .

Ora è sopraggiunta la legge 69\2019 che ha modificato l'articolo 370 cpp, per cui , quando si indaga per qualcuno dei reati di cui al relativo catalogo , la polizia giudiziaria procede <<senza ritardo>> al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero e ne trasmette la documentazione parimenti <<senza ritardo>> .

Con la formula senza ritardo , il legislatore vuole evidentemente richiamare la polizia giudiziaria ad evitare in questa particolare materia tempi morti , mantenendo costante l'attenzione sui tempi di convocazione delle persone da sentire , sulla evasione delle sub deleghe ad altri uffici di polizia giudiziaria , sull'acquisizione documenti presso autorità amministrative , ecc... .

¹⁰ Sul tema vi è già stata una prima direttiva n 2602 U del 07.08.2019, qui ulteriormente precisata

La polizia giudiziaria deve tenere conto della oggettiva gravità del caso concreto e della specifica pericolosità dei suoi autori ¹¹ nel distribuire le proprie risorse operative e quindi le priorità di indagine. Potranno comunque essere subdelegate al personale del gruppo GAV specifiche attività che impongano professionalità specialistiche (audizione della vittima peculiarmente fragile e con metodiche di documentazione tecnicamente avanzate).

Gruppo GAV

Nel solco delle disposizioni di cui sopra - ed in particolare della nota circolare numero 41/2019 56/2019 e 07/2020 - è stato istituito presso la Procura della Repubblica di Pescara un gruppo di lavoro denominato G.A.V. - gruppo anti violenza per il contrasto alla violenza di genere ed intra-familiare. I magistrati della Procura della Repubblica di Pescara potranno delegare le proprie attività investigative al personale di tale gruppo di lavoro, specificando nell'atto di delega alla PG indirizzata ad esso, imponendo l'acronimo di cui sopra in evidenza. Le deleghe saranno periodicamente raccolte dal Mar.llo Pietro Salvatore.

Gli uffici di tale gruppo sono ubicati al pian terreno, accanto all'ingresso 9 del Tribunale di Pescara con accesso diretto dal piazzale interno.

Il G.A.V. è composto da Ufficiali di polizia giudiziaria il cui compito è quello di:

1. fornire assistenza alle vittime di tali reati che si presenteranno direttamente presso gli uffici del gruppo;
2. espletare attività di indagine delegata dai magistrati del gruppo 3-fasce deboli;
3. coordinare l'attività sul territorio di tutte le Forze di polizia impegnate in prima linea nell'accertamento dei reati in questione. A tal proposito si specifica che la PG del territorio, nei casi dubbi e di urgenza, qualora non sia possibile relazionarsi con il magistrato assegnatario del fascicolo, ovvero con quello di turno esterno, potrà rivolgersi direttamente al Gruppo concordando eventuali modalità operative dell'azione investigativa.

Sarà cura della PG che ha assunto direttamente tale contatto, documentarlo in un registro in modalità cartacea e/o telematica, da compilarsi anche per il futuro riferimento al magistrato titolare del fascicolo o coordinatore.

¹¹ Si pensi alle indagini su un banda di rapinatori seriali di banche e porta valori con uso di armi, delitti non rientranti nella L. 69/2019.

Premesso quanto sopra, in caso di prima notizia di reato, ed escluse le attività da svolgersi in urgenza (perquisizioni, sequestri, allontanamenti di iniziativa, arresti) la PG operante sul territorio potrà anche relazionarsi con i colleghi del gruppo GAV ai fini della corretta acquisizione della notizia e per una tempestiva audizione della PO, con modalità assistite da eventuale ausiliario di Pg esperto in materia psicologica/psichiatrica.

Predetto personale sarà reperibile all'utenza fissa del G.A.V. ovvero 085.4532363, nonché alle seguenti utenze mobili: Isp. Sup. DI CINTIO, 320.4088588 Maresciallo Maggiore SALVATORE Pietro, 3938212092, Mar. Or. FEDELE Agnese 388.4545689.

3) Rapporto della polizia giudiziaria con la persona offesa.

Si ribadisce quanto già richiesto in precedenti direttive , e cioè che in tutti i casi di violenza di genere \domestica\ delitti di cui alla L 69\2019 la persona offesa , anche se munita di un proprio difensore , venga invitata a fornire alla polizia giudiziaria procedente , una propria reperibilità telefonica e/o mail .

Ovviamente questi recapiti vanno conservati con il dovuto riserbo presso la polizia giudiziaria e NON inseriti negli atti della indagine che per loro natura sono suscettibili di essere poi conosciuti dall'indagato \ imputato.

Inoltre si rappresenta che nei casi in cui la persona offesa ,in particolare se vulnerabile, abbia fondata ragione di temere azioni da parte dell'indagato, e quest'ultimo non sia già a conoscenza del di lei luogo di dimora , la polizia giudiziaria potrà concordare con la vittima di ometterne l'indicazione in atti , assicurando la rintracciabilità della stessa per ogni esigenza del procedimento penale .

Di seguito si indicano gli adempimenti previsti dalla legge per assicurare alla persona offesa una conoscenza aggiornata del procedimento penale e/o delle risorse che le istituzioni ed il territorio offrono .

\3.1) Informazioni alla persona offesa(art.90 bis c.p.) .

Al riguardo è già stata diramata già direttiva n 2105\17 del 4.08.2017 a cui si rimanda

La polizia giudiziaria, sin dal primo contatto con la parte offesa, fornisce le informazioni previste dalla legge consegnandole copia della scheda che viene qui allegata.

Qualora si tratti di persona straniera che non conosce l'italiano, provvede a farne fare la traduzione in lingua nota alla stessa, tramite traduttore nominato quale ausiliario di polizia giudiziaria a cure e spese della polizia giudiziaria stessa.

Il gruppo GAV dovrà allo scopo munirsi di specifico elenco di traduttori plurilingue.

Quanto al punto p) del citato articolo relativo alle risorse del territorio in tema di strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza, case rifugio, trattandosi di una situazione di per sé mutevole sarà **specifico incombenza del personale GAV** precedente verificare la situazione attuale e darne comunicazione, con foglio scritto, alla persona offesa.

Si avvarranno allo scopo delle costanti interlocuzioni avviate con le Associazioni di sostegno delle vittime presenti sul territorio nonché dei servizi sociali competenti di cui all'elenco che si allega.

Conoscenza della persona offesa della condizione di libero\ cautelato dell'indagato\ imputato \ condannato.

E' di intuitiva evidenza come sia della massima importanza la costante e tempestiva conoscenza da parte della persona offesa della condizione personale di colui che l'ha maltrattata, perseguitata, violentata: se sia libero o meno.

Conoscenza della privazione \ limitazione della libertà dell'indagato \ imputato .

La polizia giudiziaria che mette in esecuzione un provvedimento di cui agli articoli 282 bis cpp (allontanamento dalla casa familiare) e 282 quater cpp (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) **deve darne comunicazione non solo alla autorità di pubblica sicurezza per eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni legalmente detenute, ma anche ai servizi sociali del territorio e alla parte offesa (articolo 282 quater cpp ¹²).**
Informerà inoltre il personale del gruppo GAV.

Quindi va posta la massima diligenza nell'ottemperare a tale obbligo di legge, tanto più che finalmente la legge 69\2019 ha inserito nel codice penale l'ulteriore delitto,

¹² Con detta comunicazione la parte offesa viene resa edotta anche della facoltà di richiedere al pubblico ministero precedente di attivarsi per l'emissione di un ordine di protezione europeo

procedibile d'ufficio, di cui all'articolo 387-bis¹³ che punisce la violazione dei suddetti provvedimenti :

“ Chiunque , essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni “

E' opportuno qui ricordare che laddove in sede civile il giudice abbia emesso un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi degli articoli 343 bis e 342 ter del codice civile , la loro violazione , in assenza di specifica norma incriminatrice costituisce delitto ai sensi dell'articolo 388 cp , procedibile a querela di parte.

La legge nulla dice in tema di un analogo onere di comunicazione alla parte offesa laddove sia stata eseguita la più grave misura degli arresti domiciliari ovvero custodia cautelare in carcere .

Peraltro è di chiara evidenza l'interesse della persona offesa di sapere che colui che l'ha maltrattata o perseguitata è posto in stato di custodia cautelare , e quindi in condizione di non nuocerle ulteriormente, questo anche al fine di fare cessare , per quanto possibile, lo stato di ansia \ angoscia in cui versava.

Pertanto qui si dispone che in caso di esecuzione di misura cautelare (arresti domiciliari o carcere) ovvero misura di sicurezza personale detentiva e non detentiva , laddove riguardino uno dei delitti di cui al catalogo della L 69\2019 la polizia giudiziaria procedente ne dia comunicazione alla persona offesa.

\ 3.2.2) Conoscenza del ritorno in libertà dell'indagato \imputato ovvero della applicazione nei suoi confronti di una misura meno gravosa .

In tal senso provvede l'articolo 90-ter cpp (modificato dalla L. 69\2019) per cui in tutti i casi in cui viene meno secondo legge (scarcerazione, liberazione, ecc...) ovvero contro legge (evasione , sottrazione alla misura di sicurezza detentiva) una misura di custodia cautelare (carcere \ arresti domiciliari) ovvero una misura di sicurezza detentiva dell'indagato\imputato per uno dei delitti in catalogo (escluso il 612 ter cp) , la polizia giudiziaria procedente , avutane notizia , deve darne immediata comunicazione alla persona offesa e all' eventuale difensore .

Analogamente nel caso di evasione del condannato in espiazione di pena.

Si procede così anche se la parte offesa non ne ha fatto richiesta .

¹³ Al riguardo si richiama la recente specifica direttiva n 3110 U del 18.10.2019.

A detta disposizione si affianca l'articolo 299 c.p.p. per cui, in tutti i casi di caducazione ovvero sostituzione in forma più attenuata (es. il passaggio dal carcere agli arresti domiciliari), di una delle misure personali cautelari di cui agli articoli

\ 282 bis (allontanamento dalla casa familiare)

\ 282 ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

\ 283 (divieto e obbligo di dimora)

\ 284 (arresti domiciliari)

\ 285 (custodia cautelare in carcere)

\ 286 (custodia cautelare in luogo di cura)

laddove applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi *con violenza alla persona*¹⁴ i relativi provvedimenti devono essere immediatamente comunicati non solo ai servizi socio-assistenziali ma anche direttamente alla persona offesa e, ove nominato, al difensore.

Vi provvede la polizia giudiziaria procedente, quando ne abbia avuto notizia e comunque il personale del GAV.

Infine vi è l'articolo 659 c 1-bis cpp (come da novella L. 69\2019) per cui in tutti i casi in cui è disposta la scarcerazione di un condannato per uno dei delitti indicati dalla legge citata (escluso il delitto ex art 612-ter cp) in ragione di provvedimento del giudice di sorveglianza, di questo deve essere data immediata comunicazione alla persona offesa.

In questo caso, diversamente dai due precedenti, il legislatore ha chiarito il modo della comunicazione: vi provvede il pubblico ministero a mezzo della polizia giudiziaria, che la individua in quella che è in grado di rapportarsi con la persona offesa con maggiore celerità.

Tutela della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

In primo luogo va chiarito che non tutte le persone offese dei delitti di cui al catalogo L. 69\2019 sono sempre e comunque in "*condizione di particolare vulnerabilità*".

Tali sono solo quelle che rientrano nella definizione fornita dalla legge all'art 90 quater c.p.p. (vedi sopra al punto 1.3).

Ciò posto, è utile riportare qui quanto già evidenziato nella **direttiva n 2105\2017 del 04 agosto 2017** e precisamente:

¹⁴ In questo caso la novella ha modificato la regola della comunicazione, mantenendo fermo il riferimento generalissimo ai reati con *violenza alla persona* e non sostituendovi il relativo catalogo di delitti specificatamente enumerati.

<<Tale condizione determina un particolare regime della procedura (senza sanzione processuale) a tutela di questa vittima particolarmente esposta.

All'evidenza si tratta di una condizione soggettiva non caratterizzata da confini certi (come invece nel caso del minorenni e del disabile certificato) ma lasciata alla valutazione dell'operatore e che diviene particolarmente rilevante quando la pg procede ad assumerla a sommarie informazioni ex art 351 cpp , e che comporta :

\ che è estesa al maggiorenne particolarmente vulnerabile la previsione che venga sentito dalla polizia giudiziaria con l'ausilio di un esperto in psicologia nominato dal pubblico ministero.

\ che si deve operare in modo che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

\ che va accordata preferenza alla modalità della riproduzione audiovisiva (almeno audio) delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità >> .

La preliminare interlocuzione con il magistrato (l'assegnatario se vi è già fascicolo aperto altrimenti il p.m. di turno) è atto doveroso da parte della polizia giudiziaria, specie nei casi di audizione da parte della stessa di un minorenni vittima dei delitti di violenza sessuale (609 bis- quater- octies cp) di maltrattamenti in famiglia (572 cp) e di atti persecutori (612 bis cp) , al fine di concordare tempi e modi.

Laddove la polizia giudiziaria abbia perplessità nel ritenere , nel caso specifico, la ricorrenza o meno di detta condizione della persone offesa , sarà utile che si confronti anche per le vie brevi con il magistrato assegnatario, in mancanza con il pubblico ministero di turno, ovvero con il magistrato preposto al gruppo GAV, tanto più che l'intervento del magistrato diviene obbligatorio nel caso si debba nominare l'esperto in ausilio alla polizia giudiziaria per sentire la vittima particolarmente vulnerabile.

Sarà buona norma avvalersi, con criteri di turnazione doverosa, delle professionalità e degli organismi accreditati presso la Procura, utilizzando la documentazione ed i recapiti utili custoditi presso la struttura GAV dell'Ufficio.

Pescara 27 ottobre 2020

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica
Anna Rita Mantini

